



# Consiglio di Stato

*Adunanza della Sezione Prima del 17 dicembre 2008*

*N. Sezione 3714/2008*

*La Sezione*

-----  
**OGGETTO:**

*Ministero dell'Interno.*

*Richiesta di parere nel procedimento avviato dal Governo per l'annullamento straordinario, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, dello Statuto del Comune di Casalmaggiore (CR), come modificato dalla delibera del Consiglio Comunale n. 84 del 28 settembre 2007, nella parte in cui estende agli stranieri "non comunitari" il diritto di elettorato nella elezione del Consiglio Comunale.*

VISTA la relazione del Ministero dell'Interno, Dipartimento per gli affari interni e territoriali, Direzione centrale per le Autonomie, Sportello delle Autonomie, trasmessa con nota n. 0011315 del 14 ottobre 2008, con la quale è chiesto il parere del

Consiglio di Stato in ordine alla questione indicata in oggetto;

*ESAMINATI* gli atti e udito il relatore-estensore Consigliere Guido Romano;

*RITENUTO* in fatto quanto esposto dall'Amministrazione referente;

*PREMESSO*

Il Ministero dell'Interno ha chiesto il parere del Consiglio di Stato, intendendo proporre l'annullamento straordinario della norma dello Statuto del Comune di Casalmaggiore (CR), come modificato dalla delibera del Consiglio comunale n. 84 del 28 settembre 2007, che riconosce l'esercizio del diritto di voto ai cittadini extracomunitari, che risiedano nel Comune da almeno cinque anni, per l'elezione del Consiglio Comunale.

Dagli atti risulta che il Ministero dell'Interno, per il tramite della Prefettura - Ufficio territoriale del Governo di Cremona in data 20 ottobre 2008, con nota n. 24787/2008, ha comunicato all'Amministrazione comunale l'avvio del procedimento di annullamento, ex art. 138 del T.U.E.L. n° 267 del 2000, di detta delibera consiliare e che il Comune non ha fatto pervenire osservazioni nel termine di venti giorni all'uopo concesso, come responsabilmente affermato dallo stesso Ministero nella successiva nota n. 0013535 del 25 novembre 2008.

Nel merito, sostiene il referente Ministero che la norma predetta sarebbe illegittima, come già chiarito più volte dal Consiglio di Stato con propri pareri in materia (*C.d.S., sez. I<sup>a</sup>, 16 marzo 2005; Sez I<sup>a</sup> e II<sup>a</sup>, 6 luglio 2005, n. 11074/2004*).

*CONSIDERATO*

**1.** In via preliminare è necessario prendere atto che l'Amministrazione referente ha dato formale comunicazione dell'avvio del procedimento all'Amministrazione comunale di Casalmaggiore, che non ha presentato osservazioni.

**2.** Nel merito, rileva la Sezione che con deliberazione n. 84 del 28 settembre 2007 il Consiglio Comunale di Casalmaggiore (CR) ha provveduto a modificare lo Statuto comunale disponendo, in particolare, all'art. 20, comma 2, che "*...il Comune assicura la piena attuazione dei diritti di cittadinanza, attiva e passiva, che comprenda*

*anche l'esercizio del diritto di voto dei cittadini extracomunitari che risiedono in Casalmaggiore da almeno cinque anni per la designazione delle rappresentanze cittadine nel Consiglio Comunale".*

Il referente Ministero osserva che la disposizione statutaria in esame potrebbe risultare, ad una prima lettura, non immediatamente precettiva del diritto di elettorato attivo e passivo degli stranieri extracomunitari nell'elezione del Consiglio Comunale, in quanto potrebbe anche arguirsi che essa ammetta soltanto una possibile partecipazione degli stranieri anzidetti alla vita pubblica locale, alla stregua di quanto dispone l'art. 8 del d.lgs. n. 267 del 2000. Ciò perché la partecipazione prevista potrebbe essere orientata anche alla sola designazione di "*consiglieri comunali aggiunti*" che, come è noto, non hanno diritto di voto, ma soltanto diritto di intervento alle sedute consiliari, ovvero a definire altre figure analoghe di partecipazione.

La Sezione non ritiene che, al riguardo, possa sorgere alcun dubbio interpretativo essendo sufficientemente chiaro che, in assenza nello Statuto vigente del Comune di Casalmaggiore di qualsivoglia norma volta all'espressa istituzione del Consigliere straniero aggiunto o di altra figura a quest'ultimo assimilabile, la novella introdotta (*art. 20, comma 2*) nello Statuto in esame esprima la chiara volontà dell'organo consiliare di estendere certamente il diritto di elettorato attivo, se non anche il diritto di elettorato passivo, agli stranieri extracomunitari per l'elezione del Consiglio Comunale.

**3.** Ciò precisato, deve rilevarsi che il tema sul quale verte la richiesta di parere è stato già esaminato in più occasioni dalla Sezione che:

- in via pregiudiziale, si è espressa nel senso che il potere di annullamento straordinario, attribuito al Governo dall'art. 138 del D.Lgs. 18 marzo 2000, n. 267, è compatibile con le prerogative riconosciute agli enti locali dal nuovo Titolo V della Costituzione, se esercitato nelle materie riservate alla competenza esclusiva dello Stato, quale è quella della "*...legislazione elettorale, organi di governo e funzioni fondamentali di Comuni, Province e Città Metropolitane...*", di cui alla lettera p), comma 2, dell'art. 117 della Costituzione;

- nel merito, ha rilevato che l'ammissione degli stranieri non comunitari alle elezioni degli organi comunali è materia riservata in via esclusiva allo Stato (*art. 10, comma 2 ed art. 117, comma 2, della Costituzione*) e che, nel vigente ordinamento, difetta una norma idonea a legittimare l'ammissione alle elezioni di cittadini degli Stati non appartenenti all'Unione Europea e degli apolidi che sono ad essi equiparati (*cfr. C.d.S., sez. I, 5 aprile 2006, n. 862 e sez. riunite I e II, n. 11074 del 6 luglio 2005*).

Orbene, la stessa conclusione non può non valere anche nel caso in esame poiché non si rinvergono elementi tali da giustificare un diverso orientamento.

Pertanto, è parere della Sezione che sussistono i presupposti (tutela dell'unità dell'ordinamento giuridico, illegittimità dell'atto) che legittimano l'esercizio del potere di annullamento straordinario da parte del Governo, ai sensi dell'art. 138 del D.Lgs. n. 267 del 2000, della norma dell'articolo 20, comma 2, dello Statuto del Comune di Casalmaggiore.

*P.Q.M.*

nei sensi che precedono è il parere.

L'ESTENSORE  
*(Guido Romano)*

IL PRESIDENTE  
*(Giuseppe Faberi)*

IL SEGRETARIO  
*(Roberto Talamini)*